

STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI

Dottori Commercialisti – Revisori Legali

Via G. Bovini, 41 - 48123 Ravenna (RA)

www.consulentiassociati.ra.it

Dott. Vincenzo Morelli

Dott. Paolo Mazza

Dott. Marcello Toso

Tel. +39 0544 501881

Fax +39 0544 461503

info@consulentiassociati.ra.it

A tutti i clienti

Ravenna, 15 marzo 2024

Circolare N. 7/2024

LE NOVITÀ DEL DECRETO MILLEPROROGHE

Rif.: Legge n. 18/2024

È stata pubblicata sulla G.U. la Legge n. 18/2024 di conversione del DL n. 215/2023, c.d. “Decreto Milleproroghe”.

In sede di conversione, oltre alle conferme delle disposizioni contenute nel Decreto originario, sono state introdotte una serie di novità, di seguito esaminate.

Con la presente circolare, predisposta anche con il supporto di materiale edito da SEAC, si forniscono informazioni sugli argomenti in oggetto.

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI STS

In base all’art. 10-bis, DL n. 119/2018 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Tale divieto, a seguito delle ripetute proroghe susseguitesesi nel corso degli anni, è risultato applicabile per il 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Ora, con la modifica del citato art. 10-bis, è confermata l’estensione del divieto di fatturazione elettronica al 2024. Il divieto di fatturazione elettronica opera con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

Per effetto della proroga in esame pertanto, anche nel 2024 le fatture relative a cessioni / prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite SdI.

TERMINI NOTIFICA ATTI RECUPERO AIUTI DI STATO / “DE MINIMIS”

È confermata la proroga di un anno dei termini per la notifica degli atti di recupero degli Aiuti di Stato / “*de minimis*” in scadenza nel periodo 31.12.2023 - 30.06.2024.

CUMULO DETRAZIONI EDILIZIE E CONTRIBUTI REGIONALI

In sede di conversione è stata estesa anche al 2025 e 2026 (oltre che al 2023 e 2024) la possibilità di cumulare le agevolazioni fiscali nazionali per interventi di risparmio energetico e di contributi regionali, a condizione che sia consentito dalla relativa normativa. Più specificatamente il cumulo interessa i contributi istituiti al 31.03.2023 ed erogati nel periodo 2023 - 2026.

Tale possibilità di cumulo è concessa a condizione che l’agevolazione fiscale (detrazione + contributo) non superi il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo.

DIFFERIMENTO NOVITÀ IVA ENTI ASSOCIATIVI

È stata **prorogata dall’01.07.2024 all’01.01.2025:**

- la soppressione del regime di esclusione dall’IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l’introduzione dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, DPR n. 633/72;
- l’estensione del regime IVA forfetario, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

RIAPERTURA RAVVEDIMENTO SPECIALE

In sede di conversione il “**ravvedimento speciale**” previsto dall’art. 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 è stato **esteso alle violazioni, riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022** (2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

In particolare è possibile regolarizzare:

- le violazioni “sostanziali” dichiarative (ossia, infedele dichiarazione);
- le violazioni prodromiche alla presentazione della dichiarazione in quanto non “assorbite” nella regolarizzazione della dichiarazione (ad esempio, omessa fatturazione).

La regolarizzazione:

- non può essere effettuata per:
 - le violazioni “rilevabili” ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 per le violazioni per le quali l’avviso bonario non è ancora stato ricevuto;
 - gli omessi versamenti delle imposte;
 - le violazioni formali;
- può essere effettuata per le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 commesse con riferimento al periodo d’imposta 2022, a condizione che la relativa dichiarazione sia stata validamente presentata;
 - è esclusa per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (omessa / irregolare compilazione quadro RW);
 - è consentita per le violazioni relative ai redditi di fonte estera e all’IVIE / IVAFE non rilevabili ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, “nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio” (ossia, anche se la relativa somma avrebbe dovuto essere indicata nel quadro RW).

Ai fini della regolarizzazione è necessario:

- rimuovere l’irregolarità / omissione;
- versare la sanzione ridotta a 1/18 del minimo, l’imposta e gli interessi dovuti, alternativamente:
 - in unica soluzione entro il 02.04.2024;
 - in 4 rate di pari importo entro il 02.04, 01.07, 30.09 e 20.12.2024.

Rimozione irregolarità		2.4.2024	
Versamento	unica soluzione	2.4.2024	
	4 rate di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo)	1 rata →	2.4.2024
		2 rata →	1.7.2024
		3 rata →	30.9.2024
		4 rata →	20.12.2024

La regolarizzazione si perfeziona con la rimozione dell’irregolarità ed il versamento di quanto dovuto (unica soluzione / prima rata) entro il 02.04.2024.

ASSEMBLEE “A DISTANZA” SOCIETÀ DI CAPITALI

In sede di conversione sono state prorogate, per le assemblee tenute entro il 30.4.2024, le disposizioni di cui al c.d. “Decreto Cura Italia”.

In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

- il voto può essere espresso per via elettronica / per corrispondenza;
- l’assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
- le srl possono consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta / consenso espresso per iscritto.

Nell’ambito del Ddl c.d. “Competitività capitali”, approvato in via definitiva dal Senato il 27.02.2024 e pubblicato nella G.U. n. 60 del 12.03.2024, è previsto l’**ulteriore differimento al 31.12.2024** delle citate disposizioni.

AGEVOLAZIONI ACQUISTO “PRIMA CASA” UNDER 36

Le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” riconosciute a favore dei “giovani” under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000, potevano essere applicate agli atti stipulati nel periodo 26.05.2021 - 31.12.2023. In sede di conversione è **stato previsto che i predetti benefici spettano anche in caso di sottoscrizione e registrazione, entro il 31.12.2023, del contratto preliminare, a condizione che l’atto definitivo sia stipulato entro il 31.12.2024.**

Si rammenta che le agevolazioni consistono nell’esonero dal pagamento dell’imposta di registro / imposte ipotecaria e catastale per gli:

- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case (tranne categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse.

In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
- in compensazione nel modello F24.

Per gli atti definitivi stipulati nel periodo 01.01.2024 - 29.02.2024 agli acquirenti è riconosciuto un credito d’imposta pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto a quanto dovuto, utilizzabile nel 2025 con le predette modalità.

PROROGA RATE “ROTTAMAZIONE-QUATER”

L’adesione alla c.d. “rottamazione-quater” determina(va) l’estinzione dei debiti senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 01.01.2000 - 30.06.2022.

A tal fine risulta(va) necessario:

- presentare all’Agenzia delle Entrate - Riscossione, entro il 30.06.2023, la domanda di adesione;
- effettuare il pagamento in unica soluzione / massimo 18 rate delle somme:
 - affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
 - maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Il termine di pagamento in unica soluzione / prima rata, originariamente fissato al 31.07.2023, è stato prorogato al 31.10.2023 e successivamente al 18.12.2023 ad opera del Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2024”.

Tale Decreto ha altresì prorogato (dal 30.11.2023) al 18.12.2023 il termine di versamento della seconda rata, confermando la scadenza delle restanti rate fissata al 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 di ciascun anno, a decorrere dal 2024.

E’ stata ora introdotta la **rimessione in termini per i soggetti che non hanno effettuato, entro il 18.12.2023, il versamento della prima / seconda rata, nonché la proroga della rata scaduta il 28.02.2024**, prevedendo che “il mancato, insufficiente, o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate ... da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l’inefficacia della definizione ... se il debitore effettua l’integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024”.

Per espressa previsione è ammessa la tolleranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività del versamento, di fatto sarà possibile effettuare il versamento entro il 20.03.2024.

A favore dei soggetti che all’01.05.2023 avevano la residenza / sede legale o operativa nei territori alluvionati dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche, il c.d. “Decreto Alluvioni” ha differito di 3 mesi i termini connessi con la “rottamazione-quater”.

Ora, la proroga in esame è stata estesa alle rate in scadenza il 31.01 e 28.02.2024 e pertanto il relativo versamento entro il 15.03.2024 non determina la decadenza dalla definizione.

Anche in questo caso è ammessa la “tolleranza” di 5 giorni (il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 20.03.2024).

CRISI D'IMPRESA

In sede di conversione, è stato prorogato dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine entro il quale l'imprenditore, al fine di accedere alla composizione negoziata della crisi d'impresa, al momento di presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, può depositare, in luogo delle certificazioni previste (certificato unico dei debiti tributari, situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi rilasciato da INPS e INAIL) **una dichiarazione sostitutiva (autodichiarazione) con la quale attesta di avere richiesto, almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza, le predette certificazioni.**

ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI 2024 e 2025

È stato previsto che per il 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

Redditi dominicali e agrari	% di concorrenza al reddito complessivo
Fino a € 10.000	---
Oltre € 10.000 fino a € 15.000	50%
Oltre € 15.000	100%

Ai fini dell'applicazione delle percentuali di concorrenza al reddito complessivo è necessario considerare i redditi dominicale ed agrario rivalutati rispettivamente dell'80% e del 70%.

Per espressa previsione sono escluse dall'agevolazione in esame le società di persone, s.r.l. e società cooperative aventi la qualifica di società agricole, che hanno esercitato l'opzione per la determinazione del reddito su base catastale.

ESENZIONE RITENUTE ATLETI PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

In sede di conversione è stato stabilito che **le somme corrisposte agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche nel periodo 29.02 - 31.12.2024, inquadrare come "premi", non sono soggette alla ritenuta del 20% se l'ammontare complessivo non è superiore a € 300.**

Per espressa previsione, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale limite, le somme sono interamente soggette a ritenuta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Studio Consulenti Associati.

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.